



Titolo

Corte federale d'appello – eccezioni – sollevate per la prima volta oralmente in udienza - inammissibilità

Descrizione

Le eccezioni sollevate dalle parti per la prima volta in udienza e tuttavia tali da richiedere una verifica in contraddittorio con la controparte non possono essere dedotte oralmente nel corso della discussione in camera di consiglio perché in tal caso il Collegio dovrebbe quantomeno rinviare l'udienza per consentire alla controparte di confutare la prova e ciò contrasta con la regola di celerità e con i termini imposti dalle norme del codice per la celebrazione del processo.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 94/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 105 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 094 CFA del 9 aprile 2021 (Sigg.ri Giovanni Nepori - Dario Pantera - Matteo Cassani - US Massese 1919 Ssdr/Procura Federale)